

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 02 **del mese di** novembre  
**dell' anno** 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** ADEGUAMENTO DEL FONDO FONCOOPER DI CUI ALL'ATTIVITÀ 3.5 DEL PROGRAMMA REGIONALE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012 - 2015 A NUOVE NORME COMUNITARIE - ESTENSIONE AL SETTORE  
AGRICOLO

**Cod.documento** GPG/2015/1850

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1850**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- La Legge 27 febbraio 1985, n. 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I;

- l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che ha modificato ed integrato la l. 49/1985 e ha emanato le successive norme nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 10/06/2002 recante "Programma triennale per attività produttive industria 1999-2001 attuazione az.c misura 2.2 e approvazione della convenzione di subentro della Regione Emilia-Romagna nella convenzione tra il Ministero dell'Industria e Coopcredito s.p.a. per la gestione del Fondo Foncooper di cui alla Legge 49/85";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 22 marzo 2004 recante "Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005. Attuazione della Azione C della Mis. 2.2 Fondo Foncooper. Conferma degli accordi in essere con il Soggetto Gestore e trasferimento risorse finanziarie. Assunzione Impegno di spesa";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 04 giugno 2007 recante "Adeguamento del Fondo Foncooper di cui alla Misura 2.2 Azione C del programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 a nuove norme comunitarie";

- l'art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 in cui è stabilito che il Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 è prorogato fino ad approvazione del nuovo Programma da parte dell'Assemblea Legislativa;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2157 del 27 dicembre 2007 recante "AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 4, PUNTO 8, DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE DELLA GESTIONE DEL FONDO FONCOOPER DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE N. 49/85";

- la Convenzione non onerosa tra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca spa, mandataria dell'associazione temporanea di imprese per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, per la gestione del fondo Foncooper ex titolo I° della legge 27 febbraio 1985, n. 49, così come modificata ed integrata dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, misura 2.2 azione c del programma triennale per le attività produttive 2003 - 2005, sottoscritta il 29 febbraio 2008;

- la deliberazione della Giunta regionale n.480 del 20 aprile 2009 di "Adeguamento del fondo Foncooper di cui alla misura 2.2 azione C del programma triennale per le attività produttive 2003-2005 a nuove norme comunitarie";

- la successiva deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.83 del 25 luglio 2012 con la quale l'Assemblea legislativa ha approvato il Programma Regionale Attività produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell'art.54 della L.R. n.3/2013, in particolare l'Attività 3.5 "Sviluppo del fondo rotativo destinato al credito agevolato per le imprese cooperative", oggi pienamente operativo;

- il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Emilia-Romagna, nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria;

- il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Emilia-Romagna, nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 23/04/2015 recante "Adeguamento del Fondo Foncooper di cui all'attività 3.5 del programma regionale attività produttive 2012 - 2015 a nuove norme comunitarie";

Dato atto:

- che con DGR 2157 del 27/12/2007 la Regione Emilia-Romagna ha deciso di percorrere la possibilità, riconosciuta dall'art. 14, comma 4, punto 8, della sopra citata convenzione per il Servizio di Tesoreria, di avvalersi - senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale - per l'attività di gestione del Fondo in oggetto, della ATI composta da Unicredit Banca Spa, in qualità di capogruppo mandataria, e da Banca Popolare dell'Emilia - Romagna S.c.r.l., Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. e da Unicredit Banca d'Impresa Spa, mandanti, cui è affidato il Servizio di Tesoreria regionale;

Considerati:

- le competenze regionali delegate dal D. Lgs. 112/98, nonché la competenza esclusiva in tema di politica industriale della Regione Emilia-Romagna data dall'applicazione della riforma costituzionale del titolo V, in particolare l'art. 117 della Costituzione, Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

- il quadro profondamente mutato in seguito alla crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni che, nonostante il recente aumento della liquidità a disposizione delle banche per l'erogazione dei finanziamenti alle imprese, ha impresso una maggiore selettività nella concessione di tali finanziamenti a causa delle ripercussioni che la crisi ha portato sulla redditività attuale e prospettica delle imprese stesse;

- l'opportunità di rivedere i criteri di utilizzo dei fondi alla luce del mutato quadro normativo e alla volontà di far aderire lo strumento in questione alle esigenze espresse dal mondo cooperativo, in particolare attraverso l'estensione dei benefici del Fondo anche alle cooperative del settore agricolo primario;

Ritenuto opportuno:

- estendere l'ambito di applicazione del Fondo Foncooper alle imprese attive nel settore agricolo, in particolare alle imprese attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli tramite l'attivazione di un nuovo regime di aiuti di stato ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

- procedere successivamente ad aggiornare i criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI, per renderli coerenti al mutato contesto normativo e maggiormente efficaci rispetto alle mutate esigenze del mondo produttivo cooperativo, nonché di renderli conformi anche a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 702/2014;

Considerato inoltre:

- che il Foncooper è stato dotato di autonoma soggettività giuridica, in base ad un'interpretazione dell'art. 39 della L. 342/2000, sul presupposto che lo stesso, nello stabilire che i fondi pubblici di agevolazione devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'ex art.88 (ora 74), I comma del TUIR, avesse anche voluto riconoscere ai fondi autonomia soggettiva ai fini tributari;

- che in risposta a specifica istanza di interpello, la Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso - con Risoluzione n. 139/E del 28/09/2001, in merito al disposto dell'art. 39 della Legge 342/2000, ha precisato che il legislatore "non ha inteso aggiungere all'elencazione dei soggetti contenuta nell'Art. 88, Comma 1, del TUIR, un'altra categoria di soggetti, quali i fondi pubblici di agevolazione, ma ha voluto stabilire, in sostanza, un rapporto di immedesimazione tra i vari fondi ed i soggetti elencati nell'art. 74 comma 1, del TUIR. Pertanto, nella fattispecie in esame i fondi a gestione separata istituiti con Leggi regionali della Regione... non hanno autonoma soggettività tributaria rispetto alla Regione medesima";

- che gli stessi concetti espressi dall'Agenzia con la citata risoluzione 139/E del 28/09/2001, sono stati ribaditi nella Risoluzione n. 196/E del 28/11/2001, della medesima Agenzia;

- che la titolarità di soggettività fiscale e giuridica autonoma del soggetto Foncooper Emilia Romagna derivato dalla regionalizzazione dell'omologo soggetto nazionale da una interpretazione di quanto previsto dall'art. 8 della Legge 49/85, coerentemente a quanto disposto dall'Art. 47 c 2 del d. lgs.385/1993, trovava ragione nella previsione di autonomia del comitato di gestione del fondo;

- che la conservazione di quel modello organizzativo si ritiene oggi ridondante, alla luce delle competenze acquisite e dell'assetto organizzativo adottato ai sensi dell' art. 5 della Convenzione tra Unicredit e Regione Emilia Romagna il 29 febbraio 2008, che prevede l'istituzione di un Comitato di gestione al quale è delegata la gestione del Fondo stesso, salvaguardandone l'aspetto dell'autonomia gestionale;

- la necessità di ricercare attraverso le possibili forme di semplificazione di recuperare efficienza nella gestione di tutti gli strumenti in capo alla Regione, compreso il Fondo Foncooper;

- che la posizione fiscale non risulta consona alle esigenze organizzative del fondo e che, in considerazione del fatto che non è da ritenere obbligatoria, come chiarito dalle richiamate risoluzioni dell'Agenzia dell'entrate, è opportuno procedere con l'adozione degli atti necessari per la sua cessazione;

Preso atto:

- dei Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014, sopra citati;
- che la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al Fondo Foncooper, in assenza di una specifica regolamentazione regionale, è tuttora disciplinata secondo i criteri stabiliti dalle deliberazioni del Comitato di Gestione Foncooper, di cui all'art. 2 della convenzione con Coopercredito SPA del 26 giugno 2000, emanate in data 6 marzo 2001 e 3 ottobre 2001, ed allegata sub C e sub D alla deliberazione n. 1001 del 10/06/2002;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-Sisma e dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca;

A voti unanimi e palesi

## **D E L I B E R A**

per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione contenente le informazioni relative agli aiuti di stato esentati alle condizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014 da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 di detto Regolamento, nonché le disposizioni al cui rispetto è tenuto a conformarsi il fondo Foncooper ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e 17 di detto Regolamento (UE) n. 702/2014;

2. di dare atto che la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato conseguenti a quanto previsto dal presente provvedimento saranno disposte nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 e dal Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014, mantenendo una separazione contabile delle operazioni approvate per ciascuno di detti regolamenti;

3. di stabilire che il presente provvedimento è efficace ai sensi quanto disposto dagli articoli 14 e/o 17 del Regolamento (UE) 702/2014 dalla data di invio da parte della Commissione della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto che verrà comunicata sul sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/consorzi-fidi-agricoli/consorzi-fidi-agricoli>; mentre è efficace a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per le domande presentate ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 651/2015;

4. di dare atto che la composizione del Comitato Regionale Foncooper di cui all'art. 5 della convenzione sottoscritta in data 29 febbraio 2008 tra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca spa venga demandata al Direttore della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo, nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione;

5. di stabilire che, in relazione alle disposizioni adottate con il presente provvedimento, si procederà ad adottare gli atti necessari alla cessazione di ogni forma di autonomia giuridica fiscale del soggetto Foncooper Emilia Romagna, ed in particolare:

- la comunicazione di cessazione della Partita Iva del Foncooper e le dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2015, saranno eseguite dal soggetto gestore;
- la contestuale variazione per l'ulteriore "attività creditizia NCA" sarà, invece, eseguita dal Servizio Gestione della Spesa Regionale;

6. di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente;

Allegato A

Informazioni relative agli aiuti di stato esentati alle condizioni previste nel Regolamento (UE) n. 702/2014 come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1

PARTE I

<b>Riferimento degli aiuti</b>	<i>(da completare a cura della Commissione)</i>	
<b>Stato membro</b>	<b>ITALIA</b>	
<b>Numero di riferimento dello Stato membro</b>		
<b>Regione</b>	<b>Denominazione della regione (NUTS)</b> Regione Emilia Romagna	<b>Status degli aiuti a finalità regionale <u>(3)</u></b> <b>N</b>
<b>Autorità erogatrice</b>	<b>Denominazione</b>	Regione Emilia Romagna - Direzione Agricoltura Economia Ittica, Attività Faunistiche-Venatorie
	<b>Indirizzo postale</b> <b>Indirizzo internet</b>	Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/">http://www.regione.emilia-romagna.it/</a> <a href="http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/">http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/</a>
<b>Titolo della misura di aiuto</b>	Fondo di rotazione per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione - FONCOOPER - Regione Emilia Romagna	
<b>Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)</b>	Titolo I della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 modificata con Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001) Direttiva del Ministero Industria Commercio Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001) Deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... (inserire i riferimenti della presente Delibera)	



Link al testo integrale della misura di aiuto		
Tipo di misura	Regime	X
	Aiuti ad hoc	Denominazione del beneficiario e del gruppo cui appartiene
Modifica di un regime di aiuto esistente o di un aiuto ad hoc		Riferimento dell'aiuto della Commissione
	Proroga	...
	Modifica	...
Durata <sup>(5)</sup>	Regime	Dal 1/11/2015 al 31/12/2020
Data di concessione	Aiuti ad hoc	
Settore/i economico/i interessato/i	Specificare ai sensi della NACE Rev. 2	A.01 C.10
Tipo di beneficiario	PMI	X
	Grande impresa	
Dotazione di bilancio	Regime: importo globale	Valuta nazionale... (importi complessivi) 30.000.000
	Aiuto ad hoc: importo globale	Valuta nazionale... (importi complessivi) ...
	Per le garanzie <sup>(9)</sup>	Valuta nazionale... (importi complessivi)
Strumento di aiuto		Sovvenzione diretta/contributo in conto interessi X
		Prestito/anticipo rimborsabile
		Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

	<p>Altro (specificare)</p> <p>Indicare a quale categoria generale sotto indicata corrisponde meglio in termini di effetto/funzione:</p> <p>Sovvenzione <span style="float: right;">X</span></p> <p>Prestito</p> <p>Garanzia</p> <p>Agevolazione fiscale</p>		
Se cofinanziato da Fondi UE	Denominazione del/i Fondo/i UE:	Importo del finanziamento (per Fondo UE)	Valuta nazionale... (importi complessivi)
	...	...	...
	...		
Altre informazioni			

## PARTE II

Indicare la disposizione del presente regolamento a norma della quale viene data attuazione agli aiuti

Obiettivi principali	Intensità massima di aiuto in %	Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)
Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14)	40%	500.000
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17)	40%	500.000

Disposizioni per la concessioni di finanziamenti ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014

La concessione dei finanziamenti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 nonché le soglie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d), e comma 2.

2. Il calcolo dell'ESL sia conforme a quanto previsto dall'articolo 7 comma 4

3. Siano rispettate le regole di cumulo di cui all'articolo 8

4. Le imprese beneficiarie devono rientrare nella definizione di "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese", secondo i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ed in particolare debbono essere imprese attive e iscritte all'anagrafe delle aziende agricole in Emilia-Romagna.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'aiuto non potrà essere prestato ad imprese in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2, paragrafo 14 del medesimo Regolamento.

Analogamente dovrà essere rispettata la condizione in base alla quale sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette.

L'aiuto non potrà inoltre essere riconosciuto nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

## **5. Relativamente agli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 14**

5.1 Gli investimenti soddisfino almeno uno dei seguenti obiettivi:

- miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità globali dell'azienda, mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, purché l'investimento vada oltre le vigenti norme dell'UE;

- realizzazione miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compreso l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico;
- ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa.

Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato. Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.

La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti.

Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso anche l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE. 5 e devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato Italiano.

Nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili

a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi o vegetali, sono ammissibili i costi relativi ad interventi preventivi specifici.

I costi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

Gli importi garantiti non superano la soglia prevista dalla regolamentazione comunitaria.

Le garanzie non possono essere concesse contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

5.2 Gli aiuti finanzino esclusivamente i seguenti costi ammissibili:

a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

5.3 I costi diversi da quelli di cui al punto 5.1 lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

5.4 Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

## **6. Relativamente agli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 17**

6.1 L'investimento riguardi esclusivamente la trasformazione di prodotti agricoli e/o la commercializzazione di prodotti agricoli.

6.2 Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.

6.3 Gli investimenti siano conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

6.4 Gli aiuti finanzino i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere precedenti a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

6.5 I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6.4, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscano costi ammissibili.

6.6 Il capitale circolante non sia ritenuto un costo ammissibile.

6.7 Gli aiuti non siano concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

6.8 Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

6.9 L'importo dell'aiuto, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) non superi il 40 % dell'importo dei costi ammissibili.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1850

data 23/10/2015

IN FEDE

Morena Diazzi



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1850

data 26/10/2015

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza